

Codice A1605A

D.D. 23 giugno 2017, n. 286

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla Variante Generale al PRGC vigente del Comune di Alpignano (TO). Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

Il Comune di Alpignano (TO) ha predisposto il progetto della Variante Generale al PRGC vigente e lo ha adottato nella versione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 10 dicembre 2015; successivamente, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ai fini dell'approvazione della Variante da parte della Giunta regionale.

La Variante rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS, e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

Il processo di VAS è iniziato con la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale sul documento tecnico preliminare, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19 luglio 2012, ai fini della specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

A seguito dell'adozione della Variante nella versione preliminare con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 giugno 2014, gli elaborati tecnici sono stati inviati ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espressione del previsto parere di competenza e sono stati pubblicati ai fini della consultazione del pubblico e del pubblico interessato.

La documentazione, adottata in via definitiva dal Comune con la citata DCC n. 69 del 10 dicembre 2015, trasmessa in Regione in data 15 dicembre 2015 per l'avvio delle procedure di valutazione ambientale e approvazione definitiva della Variante, è stata esaminata dalla struttura competente al fine di verificarne la completezza. La pratica, a seguito dell'invio degli atti integrativi richiesti da parte del Comune in data 6 maggio 2016, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 9 maggio 2016.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica, finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale della Variante in oggetto, è stato attivato l'Organo tecnico regionale, individuando le Direzioni regionali Ambiente, Governo e Tutela del territorio e Agricoltura quali strutture regionali interessate all'istruttoria, di concerto con il Settore regionale Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest responsabile dell'istruttoria urbanistica.

La Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e degli approfondimenti valutativi ritenuti necessari; essa comprende i contributi dei settori interessati della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio e della Direzione Agricoltura.

Visti i contenuti della Variante Generale al PRGC in oggetto e le analisi e le valutazioni ambientali a supporto della stessa, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Alpignano e considerati gli esiti dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, si ritiene che debbano essere risolte le criticità ambientali rilevate e migliorati i profili di sostenibilità ambientale della Variante medesima, tenendo conto delle considerazioni valutative, delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata alla presente determinazione.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione della Variante in oggetto, condotta ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, il Comune, in qualità di autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre modifiche e integrazioni alla Variante medesima, finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della stessa potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni contenute nella relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40,
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56,
- la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931,
- la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977,
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23,
- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovra-ordinati riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

- di esprimere, relativamente alla Variante Generale al PRGC vigente del Comune di Alpignano (TO), in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le osservazioni e indicazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di ritenere necessario che il Comune di Alpignano, in qualità di autorità procedente, al fine di risolvere le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e migliorare i profili di sostenibilità ambientale della Variante in oggetto, provveda alle opportune revisioni della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata;
- di trasmettere al Comune di Alpignano e al Settore Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
(ing. Aldo LEONARDI)

Allegato

Allegato

Comune di ALPIGNANO (TO) – Variante Generale al PRGC

***Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
Fase di valutazione***

Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale finalizzata all'espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla Variante Generale al PRGC del Comune di Alpignano.

La Variante Generale al PRGC in oggetto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica.

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il citato parere motivato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 9 giugno 2008 n. 12-8931, inerente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS, e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le funzioni di autorità competente per la VAS tramite l'OTR, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 40/1998, secondo quanto disposto dalla citata d.g.r. n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Il processo di VAS è iniziato in data 02.07.2012 con un incontro tecnico presso gli uffici regionali volto ad approfondire gli aspetti procedurali e di merito inerenti l'avvio della fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA). Il Comune di Alpignano con DCC n. 44 del 19.07.2012 ha adottato il Documento tecnico preliminare, trasmesso con note prot. nn. 20641 e 20642 del 02.08.2012 alla Regione Piemonte e agli altri soggetti con competenza ambientale (Provincia di Torino, ARPA Piemonte, Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza archeologica, Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte, ASL TO3, Corpo forestale dello Stato, ATO-R, ATO3 Torinese, Autorità di bacino del Fiume Po, Associazione tutela Collina morenica, Coldiretti di Alpignano, CIA Torino, Confesercenti Torino, Confcommercio Torino, Unione industriale Torino, Confindustria Torino, Comuni limitrofi e associazioni ambientaliste, culturali e di settore portatrici di interessi sul territorio).

In tale fase, sono pervenuti i contributi della Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale (nota prot. n. 813004/lb6 del 17.10.2012) e dell'OTR (nota prot. n. 39219/DB0805 del 04.12.2012).

Il Comune di Alpignano ha adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 27 del 19.06.2014 e, dopo la fase di pubblicazione, ha ottenuto i pareri formulati dalla Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale e da Arpa Piemonte – Dipartimento provinciale di Torino.

La Variante Generale al PRGC è stata adottata nella versione definitiva con DCC n. 69 del 10.12.2015 e, successivamente, il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione in data 15.12.2015.

La pratica, a seguito dell'invio in data 06.05.2016 da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 09.05.2016.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato relativo alla Variante Generale al PRGC in oggetto, sono state effettuate alcune riunioni da parte dell'Organo tecnico regionale, composto dalle Direzioni regionali Ambiente, Governo e Tutela del territorio ed Agricoltura, individuate quali strutture regionali interessate. L'istruttoria è stata condotta di concerto con il Settore regionale Copianificazione urbanistica Area Nord-Ovest.

La relazione istruttoria è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e di ulteriori approfondimenti valutativi ritenuti necessari; essa comprende i contributi della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio e della Direzione Agricoltura.

2. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

2.1 Obiettivi e azioni della Variante Generale al PRGC

Dalla documentazione di Piano emergono essenzialmente le seguenti finalità che potrebbero determinare effetti sulle componenti ambientali, territoriali e paesaggistiche del territorio comunale:

- contenere la superficie urbanizzata;
- ottimizzare la densità abitativa;
- riqualificare il centro storico;
- contenere i consumi energetici;
- potenziare i percorsi ciclopeditoni e la mobilità ecologica e alternativa;
- tutelare e incrementare le superfici a verde;
- valorizzare il paesaggio;
- gestire il ciclo dei rifiuti limitandone gli impatti ambientali;
- valorizzare i fronti su via e i bordi urbani;
- ridurre l'inquinamento acustico;
- valorizzare i bordi urbani;
- conservare e valorizzare il ruolo dell'attività agricola;
- potenziare i corridoi ecologici.

Tali azioni si traducono essenzialmente in prescrizioni normative e nelle seguenti proposte progettuali:

- introduzione di capacità insediativa aggiuntiva nelle aree dense e di transizione;
- individuazione delle aree residenziali di nuovo impianto Ct01 (14.000 mq) e Ct02 (15.120 mq), per una superficie territoriale complessiva pari a 29.120 mq, all'interno delle aree di transizione;

- riorganizzazione/razionalizzazione dei complessi edilizi dell'ex scuola Riberi su via Matteotti e dell'ex casa di riposo S. Martino su via Sommeiller ai fini di residenza sociale e dismissione dell'ex scuola Filippo Turati con demolizione del fabbricato esistente e realizzazione di un nuovo edificio da destinare a edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
- riproposizione, in quanto ad oggi non attuate, delle "aree di trasformazione parziale da servizi pubblici non realizzati in aree in parte residenziali e in parte a servizi" Crst01, Crst02 e Crst03, così come individuate dal Piano vigente;
- conferma delle aree produttive vigenti e non attuate ed individuazione delle aree produttive Pt05 e Pt06;
- revisione e incremento delle aree a servizi.

2.2 Contenuti del Rapporto Ambientale in relazione a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del d.lgs. 152/2006, con riferimento all'allegato VI al d.lgs. 152/2006

La documentazione pervenuta relativa all'adozione del Progetto Definitivo della Variante Generale al PRGC include il Rapporto Ambientale, che è stato strutturato tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento ai contenuti elencati nell'allegato VI alla Parte II del medesimo decreto legislativo.

Si rileva che il RA è comprensivo della Sintesi non tecnica, del Programma di monitoraggio ambientale e della Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di Sintesi.

Si prende infine atto positivamente sia delle tavole del Quadro conoscitivo a corredo della documentazione ambientale, sia delle schede degli interventi contenute al capitolo 16 del RA.

Riguardo a queste ultime, *si sottolinea la necessità che le schede del RA divengano parte dell'apparato normativo del Piano, sia integrandole con le schede normative, sia specificando e distinguendo all'interno di ciascuna di esse le misure mitigative e compensative previste.* Le misure attualmente indicate in calce alle singole schede sono individuate come "misure compensative", mentre si tratta di azioni a carattere mitigativo.

2.3 Analisi di coerenza esterna

Per quanto attiene all'analisi di coerenza esterna verticale, presentata nel RA alla Parte III, capitolo 12.1, si rileva, in linea generale, che esclusivamente per i piani territoriali (PTR, PPR, PTC2) è stata elaborata una matrice di correlazione tra gli obiettivi del piano preso in considerazione e le norme della Variante, mentre per gli strumenti settoriali è stato fornito essenzialmente un inquadramento del piano sovraordinato con riferimenti al territorio di Alpignano. Si riportano di seguito alcune osservazioni relative al PTR e al PPR.

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Per quanto riguarda la verifica di coerenza esterna nei confronti del PTR (approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011), *si evidenzia che il Rapporto Ambientale non ha sviluppato le analisi nei confronti degli articoli 24 e 26, che individuano come obiettivi prioritari il potenziamento del ruolo dell'agricoltura nonché la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, e dell'articolo 31 relativo al contenimento del consumo di suolo.*

Gli articoli 24 e 26 tutelano i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura. In particolare l'art. 26 definisce che in tali territori le politiche e le azioni devono essere volte a garantire la permanenza ed il potenziamento delle attività agricole, a valorizzare i prodotti agroalimentari e i caratteri dell'ambiente e del paesaggio rurale, a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, a valorizzare le capacità produttive del comparto agricolo, a favorire il turismo rurale e la diversificazione dell'economia rurale.

Le direttive di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano che in tali territori "le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse" e che "la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso".

L'art. 31 del PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile per il quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo utilizzo, e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo.

Il comma 9, tra le direttive, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, "le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente".

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

In riferimento ai contenuti dei paragrafi 3.3 "Un indirizzo strategico per nuove politiche urbane" e 12.1.2 "Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)" del RA, si segnala che viene citato il Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR n. 53-11975 del 04.08.2009, mentre *andrà presa in considerazione la più recente riadozione del Piano con DGR n. 20-1442 del 18.05.2015*. Per ulteriori informazioni si rimanda al successivo paragrafo 3.4 "Paesaggio e territorio".

2.4 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale: ricadute normative delle valutazioni ambientali

In merito alle misure mitigative e compensative si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi 3.2 – 3.11 per le differenti componenti ambientali considerate, con le quali modificare e/o integrare le Norme di Attuazione (di seguito anche NdA), nonché al paragrafo 3.12 relativo all'art. 7.1 delle NdA, specificamente incentrato sugli interventi di mitigazione e compensazione.

Si suggerisce di integrare tali informazioni nella relazione a supporto della Dichiarazione di sintesi nell'ambito della successiva revisione del Piano ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

3. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

3.1 Sintesi puntuale delle criticità

Dal momento che il processo di VAS ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile, analizzando, fin dalla fase preparatoria del piano, gli effetti ambientali significativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle previsioni e ricercando alternative o, in seconda istanza, misure di compensazione e mitigazione efficaci, la tabella che segue sintetizza le principali criticità ambientali e paesaggistiche connesse alle scelte dello strumento urbanistico, in parte già evidenziate al capitolo 10 "Uso e capacità d'uso del suolo, aziende agricole e biodiversità nelle aree urbane" del RA. Le previsioni sono identificate dalle sigle adottate nelle tavole della Variante Generale al PRGC.

Nel dettaglio, la tabella distingue le seguenti tipologie di "criticità/sensibilità":

- nel primo caso (terza colonna) sono evidenziate le criticità/sensibilità di carattere ambientale e paesaggistico che, nelle successive fasi di definizione del Piano, dovranno condurre ad un ripensamento delle previsioni in relazione all'entità delle problematiche riscontrate (eventuale eliminazione, rimodulazione/riduzione dell'estensione superficiale, rilocalizzazione, ...);
- nel secondo caso (quarta colonna) sono segnalate le criticità e sensibilità che richiedono l'integrazione dell'apparato normativo con indicazioni o prescrizioni di carattere compensativo, mitigativo e/o progettuale volte a ridurre le ricadute ambientali e paesaggistiche delle previsioni proposte.

In entrambi i casi, le successive scelte di Piano dovranno essere il risultato di approfondimenti valutativi calibrati tenendo conto anche degli effetti cumulativi e sinergici delle previsioni nel loro insieme.

Tutte le criticità elencate nello schema seguente sono ampiamente illustrate ai successivi punti della parte 3 del presente contributo, nella quale sono approfondite anche tematiche non esplicitamente richiamate in tabella, che coinvolgono trasversalmente tutte le previsioni di Piano.

Infine, si specifica che *la valutazione effettuata, dovendo stimare il complesso delle ricadute potenzialmente generate dall'attuazione dello strumento urbanistico in oggetto sul sistema ambientale e paesaggistico comunale, tiene conto sia delle nuove previsioni introdotte della Variante in oggetto, sia delle previsioni vigenti non ancora attuate.*

Tabella di sintesi delle criticità

Area	Destinazione d'uso prevista o confermata	Criticità/Sensibilità che richiedono la revisione delle previsioni	Criticità/Sensibilità che richiedono la definizione di specifiche attenzioni e misure di mitigazione ambientale da integrare a livello procedurale, progettuale e/o normativo
Ct01	Area residenziale di completamento	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (II-III classe – carta 1:50.000)	Interferenza visiva con vigneto e frutteto
Ct02	Area residenziale di completamento	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (II classe – carta 1:250.000)	Interferenza visiva con area boscata
		Sfrangiamento in area libera con conseguente avanzamento del fronte edificato	

Area	Destinazione d'uso prevista o confermata	Criticità/Sensibilità che richiedono la revisione delle previsioni	Criticità/Sensibilità che richiedono la definizione di specifiche attenzioni e misure di mitigazione ambientale da integrare a livello procedurale, progettuale e/o normativo
Pt03	Area di completamento per attività produttive	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (II classe – carta 1:250.000)	Interferenza con area boscata
		Incremento del sistema delle barriere antropiche con annullamento delle pause del costruito	
Pt05	Area di completamento per attività produttive	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (III classe – carta 1:250.000)	Interferenza con vegetazione arborea, superfici orto-frutticole e area boscata
		Sfrangiamento in area libera con conseguente avanzamento del fronte edificato	
Pt06	Area di completamento per attività produttive	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (parte II classe – carta 1:250.000 e parte III classe – carta 1:50.000)	Interferenza con area a diffusa presenza di siepi e filari
		Sfrangiamento in area libera con conseguente avanzamento del fronte edificato	
Spe adiacenti a Pd03, Pd04 e Pd07	Aree per attrezzature e servizi esistenti	Consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso (III classe – carta 1:50.000)	Interferenza con area boscata
Srp71	Area per attrezzature e servizi in progetto	Consumo di suolo agricolo irriguo consortile ad elevata capacità d'uso (II classe – carta 1:50.000)	
Srp56	Area per attrezzature e servizi in progetto	Consumo di suolo agricolo irriguo consortile ad elevata capacità d'uso (II classe – carta 1:50.000)	
Crst01	Area a residenza (ex Crs PRGC 1997)	Consumo di suolo agricolo irriguo consortile ad elevata capacità d'uso (II classe – carta 1:50.000)	

3.2 Suolo

Il territorio del Comune di Alpignano, situato a nord-est di Torino, ha una superficie di 1.192 ettari. Il territorio, attraversato dal torrente Dora Riparia in direzione est – ovest, presenta una morfologia variabile con assetto da pianeggiante a debolmente ondulato.

Le superfici agricole presentano una prevalenza di seminativi e prati e occupano quasi la metà del territorio comunale, ma sono in parte frammentate dalla presenza della viabilità comunale e di quella di collegamento con i Comuni contermini (SSP 24).

Le superfici forestali, costituite da boschi di latifoglie di origine naturale, occupano 146,5 ettari, ossia poco più del 12% della superficie comunale; sono confinate in corrispondenza di zone di scarpata o a morfologia ondulata, nei terreni più poveri o lungo i corsi d'acqua.

Consumo di suolo agricolo ad elevata potenzialità produttiva

La versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:50.000 (IPLA-Regione Piemonte, 2010) non copre l'intero territorio comunale e alcune porzioni di superficie, di limitata estensione, sono cartografate solo all'1:250.000. Per quanto riguarda il territorio comunale coperto dalla carta a scala 1:50.000, si evidenzia la presenza di suoli che rientrano in prima (suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie), in seconda (suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie) ed in terza (suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie) classe di capacità d'uso dei suoli.

Dall'esame del Sistema Informativo Bonifica e Irrigazione (SIBI) della Regione Piemonte, la parte meridionale del territorio comunale risulta essere irrigua e servita da infrastrutture irrigue consortili gestite dal Consorzio Unione bealere derivate dalla Dora Riparia (c/o Opera Pia Barolo – Via delle Orfane 7 – 10122 Torino – tel. 011.500863 – fax 011.4310332). Sono inoltre presenti infrastrutture irrigue (pozzi o canali irrigui) gestite dalle singole aziende agricole.

Al fine di valutare l'incidenza delle previsioni urbanistiche indicate nella Variante Generale proposta sulle aree agricole irrigue e sui suoli ad elevata capacità d'uso, nell'ambito dell'istruttoria regionale sono state confrontate le previsioni di piano con le informazioni relative alla capacità d'uso dei suoli (versione aggiornata delle sopra citate Carte di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte, consultabili e scaricabili alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/index.htm) e alle infrastrutture ed aree irrigue (consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi_web/).

Per quanto riguarda le limitate porzioni di territorio comunale non coperte dalla cartografia di semidettaglio (1:50.000) le informazioni sulla capacità d'uso dei suoli sono state desunte dalla carta a scala 1:250.000. È palese che i dati desunti dalle due carte non sono confrontabili per motivi dovuti alla differenza di scala.

Alcune perplessità sui documenti di Piano sorgono in merito all'elaborato cartografico Tavola 2/F "Carta della capacità d'uso del suolo" (scala 1:5.000), che riporta con alcune inesattezze le delimitazioni delle classi di capacità d'uso dei suoli descritte nella "Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte" a scala 1:50.000, che rappresenta il documento cartografico di riferimento ufficiale ai sensi della DGR n. 32-11356 del 4 maggio 2009.

Dal punto di vista metodologico, si evidenzia, infatti, che la Carta dei Suoli del Piemonte, che sottende alla Carta della Capacità d'uso è rilevata alla scala 1:50.000 e tale deve essere il suo utilizzo. Una Carta della Capacità d'uso a scala 1:5.000 implica necessariamente una nuova fotointerpretazione ed un rilevamento pedologico ad hoc secondo gli standards di rilevamento FAO (che prevedono una densità crescente di osservazioni, opportunamente suddivise tra trivellate manuali e profili pedologici, al crescere della scala). Stessa considerazione vale, a maggior ragione, rispetto all'utilizzo della Carta della Capacità d'uso a scala 1:250.000.

Sulla base di quanto indicato nella "Relazione illustrativa degli aspetti agronomico-forestali", facente parte degli elaborati della Variante, per la definizione della suddivisione nelle diverse classi di capacità d'uso del suolo di Alpignano individuate nella Tavola 2/F, "si è fatto riferimento alla Carta dei suoli e carte derivate 1:50.000 (Regione Piemonte, IPLA S.p.A. 2001-10), che risulta essere la più dettagliata per la zona in esame. Tale documento è stato ripreso ed aggiornato portandolo ad una scala

adeguata 1:5.000, ciò che sostanzialmente è stato modificato riguarda le aree interessate dalle più recenti espansioni territoriali e industriali collocate prevalentemente a nord e ad est dell'abitato".

La DGR n. 32-11356 del 4 maggio 2009, con la quale la Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:250.000 è adottata quale strumento cartografico di riferimento per tale specifica tematica, stabilisce che per gli approfondimenti alla scala di semi-dettaglio relativamente alle aree di pianura e di collina lo strumento cartografico di riferimento è la Carta della Capacità d'uso dei suoli alla scala 1:50.000. La DGR ribadisce inoltre che ogni studio pedologico finalizzato alla definizione della classe di capacità d'uso del suolo a scala aziendale deve essere condotto utilizzando la metodologia ufficiale della Regione Piemonte per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale adottata con la DGR n. 88 – 13271 dell'8 febbraio 2010.

Anche la copertura delle porzioni di territorio regionale non cartografate a scala 1:50.000 deve essere effettuata utilizzando la metodologia sopra citata.

In estensione di quanto stabilito dalle DGR n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 e n. 6-3315 del 30 gennaio 2012, è prassi consolidata che gli approfondimenti a scala aziendale e ogni altro studio correlato alle carte pedologiche regionali siano oggetto di verifica tecnica e di validazione da parte di IPLA S.p.A., che svolge il ruolo di supporto tecnico-scientifico per conto della Regione Piemonte, e della Direzione Agricoltura.

La citata Tavola 2/F "Carta della capacità d'uso del suolo" (scala 1:5.000) non può pertanto essere considerata quale elaborato prescrittivo di Piano.

Consumo di suolo come risorsa ecologica ed ambientale

Il dato di riferimento per valutare se il consumo di suolo generato dalla Variante proposta è compatibile con la soglia del 3% definita sull'arco temporale di 5 anni fissata dall'articolo 31 del PTR è desunto dal documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 2015" (scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/sostenibilita.htm>), che riporta i dati, suddivisi per Province, delle superfici relative alle diverse tipologie di consumo di suolo per ogni Comune. Tale dato di riferimento è fissato in 10,65 ettari.

Esaminando i dati relativi al consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU), che è pari a 355 ettari (29,76% della superficie territoriale comunale), e al consumo di suolo complessivo (CSC), che è pari a 374 ettari (31,35%), emerge che Alpignano si colloca tra i Comuni della Provincia di Torino che hanno valori percentuali di consumo di suolo maggiori.

Il Rapporto Ambientale non effettua alcuna valutazione dell'entità di consumo di suolo generato dalle previsioni urbanistiche introdotte dalla Variante proposta. *Tali previsioni non paiono però superare la soglia fissata dall'art. 31 del PTR.*

Si osserva inoltre che *i limiti indicati dal PTCP2 relativi alla capacità insediativa non possono essere considerati sostitutivi delle soglie previste dall'art. 31, comma 8, del PTR*, in quanto trattano due grandezze diverse e non confrontabili tra loro, ovvero il numero di abitanti insediabili il PTCP2 e le superfici urbanizzate il PTR, e che, di conseguenza, relativamente al consumo di suolo, *sono prevalenti le soglie definite al comma 10 dell'art. 31 del PTR.*

E' stata effettuata una verifica relativamente al consumo di suolo generato dall'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nella Variante Generale proposta, sovrapponendo le aree di nuovo impianto all'impronta urbanistica del

consumo di suolo da superficie urbanizzata (reperibile al link <http://www.geoportale.piemonte.it> ricercando la voce "consumo di suolo" - aggiornamenti 2008-2013) e considerando come nuovo consumo le superfici che ricadono esternamente al perimetro dell'impronta suddetta. Per maggior completezza l'analisi è stata estesa anche alle previsioni vigenti, non attuate e confermate con modifiche dalla Variante proposta, che allo stato attuale non sono ancora impermeabilizzate e sono utilizzate almeno in parte ai fini agricoli.

Risultano completamente esterne all'impronta del costruito le aree Ct01, Pt03, Pt06, Srp71, Srp56, Crst01; sono invece in larga misura esterne all'impronta gli ambiti Ct02, Pt05, Pt09 e Spe adiacenti alle aree Pd03, Pd04 e Pd07. Per tali aree si rimanda anche alla tabella di sintesi delle criticità al paragrafo 3.1.

Si osserva, inoltre, che la delimitazione delle sopra citate aree Srp71, Srp 56 e Crst01 non segue il confine delle particelle, ma taglia obliquamente gli appezzamenti agricoli.

Alla luce di quanto sopra, considerati sia la presenza di aree per le quali lo strumento di pianificazione vigente ha già previsto il cambio di destinazione d'uso, ma che non sono ancora state attuate e allo stato di fatto sono libere e in alcuni casi utilizzate a fini agricoli o coperte da vegetazione arboreo-arbustiva, sia l'andamento demografico tendenzialmente stabile¹, si invita l'Amministrazione Comunale a rivalutare l'insieme delle previsioni urbanistiche proposte. Tale valutazione dovrà tenere conto dell'effettiva necessità delle nuove previsioni in relazione sia alla domanda posta dalla collettività, sia alla presenza di aree, in particolare a destinazione d'uso produttiva, oggetto di possibili interventi di riconversione o riutilizzo, sia alle previsioni produttive vigenti, ma non ancora attuate.

Il consumo di suoli ad elevata capacità d'uso è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

La sensibilità e la consapevolezza della necessità di porre un freno all'impiego e all'impermeabilizzazione del suolo, maturate negli ultimi anni, devono quindi tradursi in atti concreti volti alla conservazione della risorsa suolo².

¹ Dal punto di vista demografico il Comune di Alpignano ha registrato una popolazione residente che nell'ultimo ventennio è passata dai 17.072 abitanti del 1991 ai 17.097 del 2010, per scendere a 17.008 residenti registrati al 1° gennaio 2016 (dati ISTAT), con una continua riduzione delle nascite e un complessivo invecchiamento della popolazione nel suo complesso, solo in parte compensati da processi migratori.

² A questo proposito, si sottolinea che già il Piano Territoriale Regionale del 1997 relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla prima e alla seconda classe di capacità d'uso, evidenziava che "le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli". Il vigente PTR, oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26), in particolare se ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso dei suoli. Il comma 2 dell'art. 26 precisa che la tutela si applica anche ai territori ricadenti in terza classe di capacità d'uso dei suoli, qualora i territori in prima classe siano assenti o inferiori al 10% del territorio comunale.

Analogamente il PTC1, approvato con DCR n. 291-26243 del 1° agosto 2003, all'art. 4 "Disposizioni in materia di agricoltura" indicava tra gli indirizzi la tutela delle attività agricole, la lotta alla marginalizzazione del comparto irriguo, nonché la conservazione delle attività agricole; le direttive dei

3.3 Natura e biodiversità

Si prende atto positivamente della scelta della Variante, dichiarata nel RA alla Parte VI, capitolo 19, pag. 242 e recepita nelle NdA all'art. 36 "Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica", di tutelare e valorizzare le fasce perifluviali e i corridoi di connessione ecologica, individuati anche nella Tavola 1/B "Carta dei vincoli paesaggistico-ambientali".

Si richiede tuttavia di *specificare al comma 4 dell'art. 36 gli effettivi interventi di compensazione previsti*, in coerenza con le norme del PTCP2 che vengono richiamate prevista, rimandando eventualmente all'individuazione grafica delle aree oggetto di compensazione. Si veda in merito anche il successivo paragrafo 3.12.

Nell'attuale formulazione delle NdA, l'art. 26.3 "Aree umide (Eld)" pare vietare l'espianto delle siepi campestri e dei filari solo nell'ambito delle aree Eld. Nel caso degli alberi isolati, il divieto di espianto degli esemplari presenti nelle aree Eld, enunciato nell'art. 26.3, è esteso con l'art. 26.7 "Alberi isolati" a tutti gli alberi isolati individuati nella Tavola 1/B. *Ai fini di una maggior tutela delle formazioni lineari, si richiede di riformulare l'art. 26.7, estendendo la tutela prevista nei confronti degli alberi isolati anche a tutte le siepi campestri e i filari individuati nella Tavola 1/B situati esternamente alle aree umide (Eld). Di conseguenza dovrà essere modificata anche la formulazione dell'art. 26.3.*

L'art. 37.1.5 "Scelta delle specie da utilizzare negli spazi verdi urbani" delle Norme di Attuazione dovrà essere integrato, specificando che, prima della realizzazione delle opere a verde, dovrà essere effettuata un'analisi agronomica per individuare le specie arboree ed arbustive, i sestri d'impianto e l'ampiezza delle fasce a verde che nel lungo periodo garantiscano uno sviluppo vegetativo (dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale) adeguato al contesto in cui si inseriscono.

Per quanto riguarda l'elenco delle specie vegetali di cui è vietato l'utilizzo, si invita a fare esplicito riferimento alle "Black-List" approvate dalla Regione Piemonte con la DGR n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 e aggiornate con la DGR n. 23-2975 del 29 febbraio 2016. Si richiede inoltre di specificare che tali specie non devono essere utilizzate non solo nell'ambito degli spazi urbani a verde, ma, più in generale, anche nel caso di interventi di mitigazione e di compensazione ambientale che comportano la messa a dimora di specie vegetali in ambito rurale.

Si segnala, infine, che *le norme relative alla previsione di aree produttive dovranno individuare misure di mitigazione per ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna a seguito dell'eventuale realizzazione di edifici con facciate a vetrate trasparenti*. Tale modalità costruttiva, infatti, risulta essere un'importante causa di mortalità sull'avifauna, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Le NdA dovranno quindi contenere specifiche indicazioni per la progettazione degli edifici che prescrivano l'utilizzo di materiali opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. A tale proposito si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf.

commi 4.2.1 e 4.2.2 ponevano ulteriori tutele per i suoli di prima e di seconda classe di capacità d'uso, per i quali viene indicata la conservazione della destinazione d'uso agricola. Il PTCP2, approvato con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pone come obiettivo principale del piano (art. 14 NdA) il contenimento del consumo di suolo e, con gli artt. 15, 16 e 17, inserisce una serie di norme a tutela dei suoli con particolare riferimento a quelli ad uso agricolo.

3.4 Paesaggio e territorio

I contenuti conoscitivi e prescrittivi del Piano Paesaggistico Regionale, riadottato con d.g.r. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 “Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - l.r. 56/1977 e s.m.i.”, dovranno trovare riscontro negli elaborati cartografici e normativi della Variante Generale al PRGC di Alpignano.

Nello specifico si ricorda all'Amministrazione comunale di *verificare che le previsioni dello strumento urbanistico non siano in contrasto con le prescrizioni in salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale* (prescrizioni degli artt. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle NdA e prescrizioni d'uso, di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del d.lgs. 42/2004, riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Parte Prima), provvedendo, se del caso, a rendere coerenti i contenuti della Variante con tali prescrizioni.

In termini operativi si evidenzia che il territorio di Alpignano è interessato da aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. (Parte Seconda del Catalogo), segnalate anche al paragrafo 3.6.4 del RA (pag. 56) e nella Tavola 1/B “Carta dei vincoli paesaggistico-ambientali”. Tali aree sono soggette rispettivamente al regime di salvaguardia dettato dagli articoli 14 “Sistema idrografico” e 16 “Territori coperti da foreste e da boschi” delle NdA del PPR.

Per l'individuazione dei beni paesaggistici costituisce riferimento la Tavola P2 del PPR, tenendo conto tuttavia che:

- per quanto riguarda le aree boscate dovranno essere periodicamente verificate e aggiornate le perimetrazioni alla luce della vigente legislazione in materia forestale (l.r. 4/2009 e s.m.i. e DPGR n. 2/R del 23 gennaio 2017) e dell'evoluzione dinamica dei boschi;
- stante la presenza di specchi d'acqua di origine presumibilmente artificiale, situati in prossimità della Dora Riparia nella porzione occidentale del comune, si invita a verificare se i territori ad essi contermini possano o meno essere soggetti alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui all'art. 15 delle NdA del PPR, con particolare riferimento alle prescrizioni in salvaguardia.

Si suggerisce, infine, di verificare le previsioni della Variante proposta alla luce degli obiettivi di tutela relativi alle componenti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitarie e morfologico-insediative di cui alla Tavola P4 “Componenti paesaggistiche” del PPR, valutando altresì un eventuale aggiornamento o integrazione della citata Tavola 1/B .

Rispetto al sistema paesaggistico del territorio comunale, la Variante Generale al PRGC in esame, pur ponendosi l'obiettivo di perseguire uno sviluppo urbano coerente con le esigenze di sostenibilità ambientale e di valorizzazione del paesaggio locale, propone alcune previsioni che complessivamente sollevano criticità, soprattutto in termini di dimensione degli interventi.

Facendo riferimento alle aree segnalate al paragrafo 3.1 “Sintesi puntuale delle criticità”, si evidenzia che l'attuazione dell'insieme delle previsioni introdurrà nuove barriere antropiche su suoli integri, determinando ricadute anche sul piano più propriamente paesaggistico, in particolare sulla funzionalità della struttura ecologica locale.

Più nel dettaglio si ritiene opportuno che l'area residenziale Ct02 e soprattutto le espansioni del tessuto produttivo confermate e di nuovo impianto (aree Pt03, Pt05,

Pt06 ed ambiti Spe per attrezzature e servizi ad esse connessi) siano oggetto di un complessivo ridimensionamento.

L'ambito Ct02, così come l'altra previsione di nuovo impianto Ct01, andrà a interessare aree assegnate nella Tavola P.4 "Componenti paesaggistiche" del PPR alla morfologia insediativa n. 10 "aree rurali di pianura o collina", per le quali si perseguono i seguenti obiettivi:

- il contenimento delle proliferazioni insediative (interventi di ampliamento e nuova edificazione) non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività;
- la salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso;
- la regolamentazione degli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente (con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario) e la manutenzione o il ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica.

Per quanto attiene al comparto produttivo, l'estensione superficiale delle aree proposte e delle limitrofe aree Spe, tenendo conto degli ambiti ad oggi inattuati nonché dei nuovi ampliamenti previsti, pare sovradimensionata e non supportata da concrete manifestazioni di interesse da parte delle imprese né da una valutazione dei fabbricati sottoutilizzati o dismessi.

Come specificato alla tabella al paragrafo 3.1, le aree di completamento Pt e le relative Spe sopra citate interferiscono con aree segnalate dal PPR per la presenza diffusa di siepi e filari, per l'interesse agronomico, nonché per la copertura boscata, della quale si ritiene necessario escludere la trasformazione, data la ridotta estensione delle aree boschive ancora presenti sul territorio comunale, che assumono particolare importanza dal punto di vista della funzionalità ecosistemica.

Una parte dei terreni oggetto di ampliamento (Pt05 e Pt06) sono individuati dal PPR (Tavola P.4) quali morfologie insediative n. 5 "insediamenti specialistici organizzati", per le quali il PPR, ancorché non approvato, detta le seguenti disposizioni:

- rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione, finalizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti paesaggistici ed ambientali;
- non interferiscano con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche;
- non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture che possano incrementare la frammentazione ecosistemica e paesaggistica;
- sia prevista, contestualmente alle fasi edificatorie, la realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico.

Alla luce di quanto sopra, per le aree che verranno confermate nella successiva definizione del Piano, *si propone di integrare le prescrizioni normative relative alla formazione di barriere verdi ai confini con gli ambiti agricoli (art. 37.2 "Bordi urbani", comma 6, delle NdA e schede degli interventi al capitolo 16 del RA, da recepire nell'apparato normativo)* con le seguenti indicazioni:

- sia individuata una ristretta gamma di soluzioni tipologico-compositive univoche, che dovranno costituire il filo conduttore volto a conferire agli interventi carattere di organicità ed uniformità;
- si prediligano colorazioni e materiali di finitura con tonalità scure e opache riferite al contesto di riferimento (scelte nella gamma dei colori delle terre e della

vegetazione, quali grigi, marroni, verdi), tendendo a smaterializzare e ad attenuare la rilevanza percettiva dei volumi previsti dai principali punti di osservazione.

Considerati i caratteri di pregio paesaggistico che caratterizzano l'ambito di Col Giannesco, si ritiene necessario, mediante specifiche disposizioni normative:

- garantire la tutela della fruizione panoramica percepibile dalle emergenze architettoniche di interesse storico-documentale, tipologico e ambientale (art. 35 NdA) del Collegio Marino (Villa Govean e relativa cascina e parco) a sud e di Villa Ratti e della ex cascina di Via Colgianseco a nord;
- salvaguardare i caratteri di naturalità dell'ambito, mediante la tutela e la valorizzazione sia delle aree boscate, sia della vegetazione lungo il canale;
- escludere l'edificabilità all'interno delle aree a servizi Sre41 al contorno.

Nell'ottica di rafforzare le prescrizioni di tutela di tale ambito si propone pertanto di estendere a tutta l'area, o perlomeno alle porzioni libere attualmente individuate quali Ela "Aree a destinazione agricola" (art. 26.1 delle NdA), la classificazione Ele "Aree di interesse ambientale" (art. 26.4 delle NdA).

Si ritiene opportuno, infine, approfondire le disposizioni normative e le scelte insediative della Variante tenendo conto degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati con d.g.r. n. 30-13616 del 22 marzo 2010, nonché delle "Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio", MiBACT, Regione Piemonte, Politecnico e Università di Torino.

Tali documenti contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica delle trasformazioni territoriali nei paesaggi della contemporaneità, in relazione sia ai temi del disegno urbano (rapporto tra le forme del territorio e le morfologie insediative), sia agli aspetti scenico-percettivi (scelta dei canali di osservazione, definizione di bacini visivi, verifica di relazioni di intervisibilità e di sequenze significative).

3.5 Risorse idriche

Qualità delle risorse idriche

Per quanto concerne il torrente Dora Riparia, che attraversa il territorio comunale di Alpignano, si ricorda che i dati relativi alle criticità concernenti le acque, alla qualità della risorsa idrica, gli obiettivi previsti e le misure di riqualificazione sono inseriti nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po-2015), approvato con DPCM il 27 ottobre 2016.

Si segnala che è disponibile sul sito web regionale il Piano di gestione della vegetazione fluviale, redatto da IPLA su incarico della Regione Piemonte, che fornisce il quadro di indirizzo per gli interventi in materia di vegetazione perifluviale con finalità sia di riduzione del rischio idraulico che di tutela della fascia boscata multifunzionale (http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/gestione_po.htm). Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016, i Piani di gestione della vegetazione perifluviale sono stati inquadrati come strumenti gestionali assimilabili a un Piano Forestale Aziendale specifico per il contesto fluviale. I piani, attualmente in attesa di approvazione, sono utili strumenti di conoscenza e gestione del patrimonio

boschivo regionale in particolare nelle zone planiziali dove gli unici lembi di foresta rimasti sono quelli posti lungo i corsi d'acqua.

Si evidenzia, infine, a titolo collaborativo che è in via di definizione il progetto della prevista cassa di espansione sul torrente Dora Riparia, opera idraulica funzionale a ridurre i livelli idrici che raggiungono Torino in caso di eventi idrologici maggiori.

Per quanto attiene all'apparato normativo della Variante, si ricorda la *necessità di garantire l'invarianza idraulica degli interventi di nuova realizzazione e la gestione dello smaltimento delle acque meteoriche, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, prevedendo adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 c. 2 del d.lgs. 152/2006 e in applicazione dell'art. 42 delle Norme del PTA.*

Nel Rapporto Ambientale è più volte ribadita la necessità di utilizzare serbatoi per la raccolta delle acque piovane, pertanto si reputa necessario che venga inserita come specifica indicazione delle NdA. Le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate non dovranno aggravare la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole.

Poiché alcune previsioni urbanistiche individuate dalla Variante proposta andranno ad inserirsi in un contesto agricolo irriguo, *dovranno inoltre essere mantenute e garantite la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture.* Tutti gli eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti gestori.

Nel caso in cui siano interferite infrastrutture irrigue, si richiede di verificare con il soggetto gestore se siano state realizzate con finanziamento pubblico, in modo da accertare la presenza di vincoli che impongano l'obbligo del mantenimento in funzione degli impianti.

Captazioni idropotabili

Il Rapporto Ambientale, nel paragrafo dedicato alle risorse idriche (pag. 176), mette in evidenza la sovrapposizione di alcune aree in Variante con le aree di salvaguardia dei pozzi di captazione idropotabile così come ridefinite secondo il Regolamento regionale n. 15/R del 2006 in materia di acque destinate al consumo umano. Come anche indicato nelle NdA si conferma che tali aree sono soggette ai divieti di cui alla DGR n. 19-39629 del 02.11.1994, istitutiva della ridefinizione delle aree di salva-guardia con criterio idrogeologico.

3.6 Rischio di Incidente Rilevante

Dall'esame della documentazione di Piano si rileva che non è stato ottemperato quanto osservato nella Determina prot. n. 33/48649/2014 espressa dalla Provincia di Torino – Servizio Pianificazione territoriale generale e Copianificazione urbanistica in merito all'adeguamento del progetto preliminare della presente Variante al PRGC alla Variante "Seveso" al PTCP2.

Si ritiene pertanto necessario conformare il Progetto definitivo di Piano alle richieste della Provincia, tenendo conto dell'entrata in vigore del d.lgs. 105/2015, che ha sostituito il d.lgs. 334/1999, citato all'art. 51.1 delle NdA.

La Città metropolitana di Torino, a tal proposito, ha emanato la Nota esplicativa n. 5 “Assistenza tecnica ai comuni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. Variante “Seveso” al PTC – chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2015 e all’abrogazione del D.Lgs. 334/99”, approvata con DCM n. 39516/2015 del 15.12.2015, che raccorda quanto previsto nella specifica Variante Seveso al PTC2 al nuovo testo normativo nazionale.

3.7 Elettromagnetismo

Nel prendere atto positivamente del quadro conoscitivo sugli elettrodotti contenuto nel RA, *si evidenzia la necessità di modificare come segue l’art. 38.3 delle Norme di Attuazione in merito all’edificazione nelle fasce di rispetto:*

“Per gli elettrodotti e la protezione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici valgono le normative specifiche, che includono anche le indicazioni relative al calcolo delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (D.P.C.M. 08.07.2003, Legge 22.02.2001 n. 36, D.M. 29.05.2008) e regionali (L.R. 03.08.2004 n. 19), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica.

Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all’interno della fascia di rispetto (D.M. 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”.

3.8 Rumore

La relazione di compatibilità con la classificazione acustica deve prevedere per le aree oggetto di Variante di piano che non sono compatibili con il Piano di classificazione acustica vigente una proposta tecnica finalizzata a verificare l’effettiva possibilità di non introdurre nuovi accostamenti critici, come previsto dalla d.g.r. 85-3802 del 06.08.2001 “L.r. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio”.

Deve altresì essere verificata per le aree oggetto di Variante, la congruenza con i Piani di classificazione acustica vigenti nei comuni limitrofi.

3.9 Energia

Relativamente a quanto contenuto negli artt. 34.5 “Impianti fotovoltaici per la produzione di energia” e 39 “Prescrizioni per l’installazione di impianti a fotovoltaico” delle NdA, in merito all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, si segnala che il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, pubblicato sulla GU n. 219 del 18 settembre 2010, contenente le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, specifica che le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, secondo quanto disposto al paragrafo 17 del suddetto DM e con atti di tipo programmatico o pianificatorio con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (c.d. burden sharing). Nelle more dell’emanazione del decreto di assegnazione della relativa quota di burden sharing, le Regioni potevano tuttavia individuare le aree non idonee “senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2.

Con DGR n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 la Regione Piemonte ha individuato le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al DM del 10 settembre 2010. Nello specifico, per quanto concerne le aree agricole, sono inidonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo, i terreni agricoli vitati destinati alla produzione di prodotti DCOG e DOC e i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico.

Ai fini dell'attuazione della DGR sopra citata, lo strumento cartografico di riferimento da utilizzare per l'individuazione della classe di capacità d'uso dei suoli è quello adottato con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010.

Maggiori informazioni in merito possono essere richieste al Settore Sviluppo energetico sostenibile della Regione Piemonte, competente in materia.

Si segnala, inoltre, che non è stata recepita nelle Norme di Attuazione la proposta dell'art. 39bis "Fonti alternative di energia" di cui alla pagina 92 del RA, capitolo 5 "L'energia", pag. 92.

Al fine di rendere agevole l'utilizzo delle NdA, si richiede di unificare i contenuti dei due articoli (artt. 34.5 e 39) in un solo articolo, eventualmente integrandolo con i contenuti relativi alle fonti di energia rinnovabile espressi nel Rapporto Ambientale e non inseriti nell'attuale versione delle NdA (art. 39bis).

Nell'art. 40 "Requisiti delle costruzioni per il contenimento energetico" al comma 4 si afferma che per la sostenibilità energetica e ambientale dei nuovi edifici in costruzione si dovrà fare riferimento al Protocollo Itaca. Si segnala che le certificazioni del Protocollo Itaca sono applicabili per specifiche destinazioni d'uso (per esempio residenziale, commerciale, ...), pertanto è inesatto riferirle in modo indistinto alle nuove costruzioni. Inoltre sarebbe opportuno identificare un livello di certificazione da raggiungere (per es. medio alto – elevato) per rendere effettivamente efficace l'utilizzo delle certificazioni per il miglioramento delle performances ambientali dell'edificato.

Si ritiene forse più opportuno indicare quanto segue:

"Gli interventi dovranno rispondere ad adeguati livelli di sostenibilità ambientale con certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale dalla quale risulti un valore medio-alto della rispettiva scala di valutazione".

Tale indicazione però prevede che tutti i nuovi edifici vengano certificati, dunque prevede che ci siano dei costi fissi di certificazione ambientale.

3.10 Aria

In riferimento alla Parte II del RA, capitolo 4, pagg. 67-72, "La qualità dell'aria" si segnala che la zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla *qualità dell'aria ambiente* è stata aggiornata con DGR n. 41-855 del 29 dicembre 2014, pubblicata sul BUR n. 4 del 29 gennaio 2015. Contestualmente, è stato approvato il Programma di Valutazione, recante la nuova configurazione della rete di rilevamento della Qualità dell'Aria e degli strumenti necessari alla valutazione della stessa.

3.11 Rifiuti

Dai dati regionali disponibili sulla raccolta rifiuti emerge che nell'anno 2015 il Comune ha raggiunto una percentuale pari al 61,5% di raccolta differenziata, abbastanza vicina al 65% previsto dall'art. 205 del d.lgs. 152/2006. Preso atto di quanto descritto nel RA e dell'indice relativo alla produzione dei rifiuti previsto nel Piano di monitoraggio ambientale, considerata la previsione di nuove aree residenziali e produttive sul territorio comunale, si ritiene comunque opportuno prevedere la localizzazione di punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani, quali ad esempio contenitori posizionati a livello del suolo stradale, al fine di favorire i servizi di raccolta differenziata (secondo le indicazioni e i criteri forniti dal nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con DCR n. 140 – 14161 del 19 aprile 2016).

3.12 Norme relative agli interventi di mitigazione e compensazione

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale, si valutano positivamente le misure e le azioni di tutela del tessuto edificato urbano e degli elementi che caratterizzano e il territorio rurale (siepi, filari, alberi isolati, aree boscate, corridoi ecologici, aree umide, ...) disciplinate dalle Norme di Attuazione.

Si rileva tuttavia che il Rapporto Ambientale non contiene indicazioni sufficientemente esaustive circa le azioni da attuare per compensare gli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano. Rispetto al consumo di suolo, le uniche compensazioni idonee possono consistere nel recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella delle aree agricole delle quali invece si prevede la trasformazione.

Relativamente agli articoli 7.1 e 26.2 delle NdA, si segnala che, con DGR n. 23-4637 del 6 febbraio 2017, la Regione Piemonte ha approvato i criteri e le modalità per la compensazione forestale necessaria nel caso di trasformazione del bosco ad altra destinazione d'uso in attuazione dell'art. 19, comma 3, della l.r. 4/2009.

Si richiede inoltre quanto segue:

L'art. 7.1 "Interventi di mitigazione, compensazione ambientale e inserimento paesaggistico per le trasformazioni urbanistiche" delle NdA dovrà essere integrato, specificando che gli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale e di inserimento paesaggistico sono finalizzati alla conservazione della biodiversità, nonché al miglioramento e all'implementazione della rete ecologica provinciale e comunale e devono essere attuati nei casi in cui si verificano la riduzione di aree a copertura arboreo-arbustiva, l'interruzione della continuità ecologica a seguito della realizzazione dei nuovi tratti viari o il consumo di suolo libero determinato dall'attuazione delle previsioni di Piano. Tali interventi dovranno consistere non solo nella realizzazione di filari arborati e di siepi campestri e di imboschimenti di superfici attualmente non forestali (come indicato nell'art. 7.1), ma anche in attività di miglioramento della funzionalità dei corridoi ecologici presenti nell'ambito del territorio comunale, di miglioramento delle superfici boscate esistenti, di mantenimento del paesaggio agrario e di valorizzazione delle aree di pregio naturalistico.

Poiché inserimento paesaggistico, mitigazione e compensazione ambientale sono concetti diversi e non sovrapponibili, l'articolo dovrà specificare quali interventi siano configurabili come inserimento paesaggistico, quali come mitigazione e quali come compensazione ambientale.

Si ritiene utile, nella successiva fase di revisione del Piano, un confronto con l'Amministrazione comunale finalizzato all'individuazione condivisa di ambiti di proprietà pubblica ove possano essere attuate le misure compensative previste. Tale individuazione dovrà essere trasposta su base cartografica e richiamata nell'apparato normativo della Variante all'art. 7.1, al fine di rendere più efficacemente applicabili e governabili gli interventi compensativi.

Tale indicazione risulta peraltro coerente con l'orientamento, dichiarato a pag. 178 del RA, di individuare zone di compensazione e mitigazione come aree di ricomposizione paesaggistica, ricreando la continuità delle fasce boscate lungo gli elementi morfologici (scarpate di terrazzo, creste moreniche, ...), il sistema idrografico e la viabilità rurale di cui alle Tavole di Piano in scala 1:2000 (1/A – 1/A5).

Poiché al comma 3 dell'art. 7.1 si dispone che le previste piantumazioni di cui al comma 1 debbano essere realizzate sui "bordi urbani", cui è dedicato l'intero art. 37.2 delle NdA, si ritiene necessario rendere il meno discrezionale possibile l'interpretazione del significato di "bordo urbano", eventualmente individuando graficamente le aree di margine degli insediamenti che devono essere trattate come tali. Si condivide infatti la scelta di riqualificare tali ambiti e pertanto la definizione dell'ampiezza e della localizzazione può rendere più agevole e speditiva l'applicazione delle prescrizioni normative.

Si ritiene, infine, che il comma 8 dell'art. 7.1, così come formulato, sia di difficile attuazione e controllo, a meno che venga riferito alle opere di compensazione realizzate, le quali dovrebbero però essere di proprietà/gestione pubblica e essere oggetto di manutenzione non solo per i 5 anni successivi all'impianto.

4 PIANO DI MONITORAGGIO

Per quanto attiene al "Programma di monitoraggio" allegato al Rapporto Ambientale, si evidenzia l'opportunità di stabilire fin d'ora la periodicità con cui sarà prodotto il rapporto di monitoraggio, così come previsto alla lettera *i* dell'Allegato VI del d.lgs. 152/2006 e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio per via telematica alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

In linea generale, si osserva inoltre che il programma di monitoraggio non contiene i valori dello stato di fatto attuale relativi ad ogni singolo indicatore, né i valori di riferimento a cui tendere, che sono elementi necessari per verificare, in itinere ed ex post, le prestazioni dello strumento urbanistico.

Il set di indicatori proposti dovrà essere integrato mediante i seguenti indici:

- indice funzionale alla *valutazione delle ricadute generate dall'attuazione della Variante al PRGC sulla componente scenico-percettiva*, ossia sul livello di organizzazione del paesaggio comunale e sulla sua qualità scenica. Dovranno essere individuati, su apposita cartografia, alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti prescelti e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi;
- indici relativi al consumo di suolo e alla frammentazione, descritti nelle tabelle di seguito riportate, tratte dalla pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in

Piemonte – edizione 2015”. Tali indici fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione. Gli indicatori suggeriti possono costituire l’opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all’intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall’attuazione di diversi strumenti urbanistici:

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ⁴ (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l’area consumata dalla superficie urbanizzata all’interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata ⁵ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l’area consumata da parte delle infrastrutture all’interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP) ⁶	
CSP = (Sp/Str)x100	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d’uso I, II e III consumata dall’espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d’uso I, II e III consumata dall’espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all’interno di un dato territorio, l’area consumata da parte dell’espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d’uso

³ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E’ misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁴ Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell’ambito di interesse del monitoraggio.

⁵ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un’infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l’area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E’ misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁶ Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe.

	I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)
--	--

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁷ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁸ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice, maggiore è la frammentazione

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
CSR = (Scr/Str)x100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

Per quanto riguarda l'*indicatore BTC (Capacità Biologica Territoriale)* individuato nel set di indicatori proposti, si ritiene che questo unico parametro non sia sufficiente per monitorare il modificarsi nel tempo dei "valori" ambientali di un determinato territorio. Per ottenere risultati attendibili e significativi, questa metodologia deve essere

⁷ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁸ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

applicata a superfici territoriali sufficientemente estese, mentre perde di significato se viene applicata a singole aree di trasformazione urbanistica.

Occorre inoltre precisare che deve essere prestata grande attenzione all'individuazione delle unità di paesaggio; tale delimitazione è correlata essenzialmente alla struttura geomorfologica del territorio e non a limiti amministrativi o di progetto che, nella quasi totalità dei casi, sono avulsi dal contesto ambientale e il cui utilizzo comporta il rischio elevato di perdere qualunque significato ecologico.

Per la stima della BTC delle tessere vegetali (foreste, prati, pascoli, canneti, verde urbano e campi agricoli) si richiede di utilizzare le schede proposte da Ingegnoli e Giglio 2005 e da Ingegnoli 2011 nel manuale "Bionomia del Paesaggio". Si sottolinea che il verde stradale (alberate, sistemazioni a verde di rotatorie o barriere spartitraffico, alberate di aree destinate a parcheggio, ...) non può essere assimilato al verde urbano che può comprendere solo i parchi urbani o i giardini pubblici.

Al fine di integrare le indicazioni desunte dall'utilizzo dell'indicatore BTC si suggerisce di utilizzare un indicatore aggiuntivo e, in particolare, di calcolare l'Habitat standard procapite reale HS (misurato in mq/abitante o in ha/abitante) (Ingegnoli 2011) e di determinare per la specifica fascia bioclimatica ed il tipo di paesaggio il valore dell'HS* teorico minimo ottimale. Il rapporto di questi due parametri ($s=HS/HS^*$) permette di valutare la capacità portante delle unità di paesaggio antropizzate, cioè l'autosufficienza dell'habitat umano. Pare evidente che tale parametro può fornire utili indicazioni rispetto alla sostenibilità ambientale dello stato attuale dei luoghi e della sua variazione a seguito delle trasformazioni urbanistiche previste.

Per quanto riguarda l'*indicatore di Qualità ambientale "lunghezza dei varchi ecologici"* (lettera a), si osserva che non è chiara la sua modalità di applicazione e si rileva che tale indice da solo non è in grado di fornire elementi utili per una valutazione esaustiva della funzionalità dei corridoi e dei varchi ecologici. Altre informazioni utili da prendere in considerazione nel monitoraggio sono l'ampiezza dei varchi ecologici e la loro struttura e continuità, connesse sia alle modifiche sia del tessuto edilizio, sia delle colture.

Per quanto riguarda l'*indicatore "numero attraversamenti della fauna minore"*, si osserva che, ai fini della connettività ecologica e della riduzione della mortalità della piccola fauna vertebrata, non è tanto importante avere molti passaggi per la fauna, ma il fatto che questi siano posizionati nei punti opportuni e che siano realizzati in modo da essere effettivamente utilizzati dalle specie animali presenti nel territorio.

L'*indicatore "interventi in aree di compensazione ambientale"* dovrebbe essere connesso all'individuazione cartografica degli ambiti nei quali attuare le compensazioni, al fine di consentire atto a misurare in modo efficace l'attuazione delle misure compensative previste, considerando gli aspetti sia quantitativi (entità degli interventi, come indicato a pag. 7 del programma di monitoraggio proposto) sia qualitativi (differenti tipologie di interventi).

Infine, per quanto concerne all'*indicatore "superfici drenanti"* si suggerisce di precisare se si intende misurare la percentuale (come parrebbe dalla descrizione dell'indicatore nella tabella a pag. 7) oppure l'estensione (come parrebbe dall'unità di misura indicata in mq) delle superfici permeabili.